


COMUNE DI FERLA

Provincia di Siracusa



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 22/05/2014)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Obblighi generali del Comune
- Art. 3 - Distribuzione dell'acqua e pressione in rete
- Art. 4 – Obblighi generali dell'utenza
- Art. 5 – Uso misurazione dell'acqua
- Art. 6 – Richiesta di somministrazione e documentazione da allegare
- Art: 7 – Contratto di somministrazione – versamenti
- Art. 8 – Durata e scadenza dei contratti
- Art. 9 – Cambiamento di utente
- Art. 10 – Mutamento tipologia di utenza
- Art. 11 – Morte dell'utente
- Art. 12 – Fallimento dell'utente
- Art. 13 – Opere di presa
- Art. 14 – Posa in opera dei contatori
- Art. 15 – Impianto interno
- Art. 16 – Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni
- Art. 17 – Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino
- Art. 18 – Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione
- Art. 19 – Scadenze e numero rate
- Art. 20 – Quantitativi concessi agli utenti
- Art. 21 – Contatori generali e divisionali
- Art. 22 – Lettura dei contatori
- Art. 23 – Verifica dei contatori
- Art. 24 - Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte
- Art. 25 – Rimozione e sostituzione dei contatori
- Art. 26 – Rilevazione dei consumi
- Art. 27 – Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore
- Art. 28 – Limitazioni all'uso di acqua potabile e norme in caso d'incendio
- Art. 29 – Divieti a carico dell'utente
- Art. 30 – Prelievi abusivi – penalità
- Art. 31 – Lavori su aree servite dall'acquedotto
- Art. 32 – Danni alle condotte
- Art. 33 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 34 – Abolizione del vigente Regolamento sulla gestione dell'acquedotto
- Art. 35 – Varianti e aggiornamenti del regolamento
- Art. 36 - Norma di rinvio
- Art. 37 - Abrogazione del vigente Regolamento sulla gestione dell'acquedotto
- Art. 38 - Varianti e aggiornamenti del Regolamento
- Art. 39 - Controversie reclami
- Art. 40 - Norma di rinvio

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. IL servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito in economia dal Comune. L'acqua Comunale viene concessa agli utenti per esclusivo uso potabile; non sono ammesse utenze per scopi irrigui. La somministrazione è revocata di diritto ove l'acqua venga utilizzata per usi e scopi diversi da quelli espressamente indicati nella concessione così come definita dalle leggi vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31 e s.m.i..
2. L'oggetto del presente Regolamento è la definizione delle condizioni e delle modalità secondo le quali è concesso ai soggetti che ne abbiano titolo, per disposizione di legge, di allacciarsi alla rete comunale di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 2

Obblighi generali del Comune

1. La risorsa idrica viene salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà ed il suo uso per il consumo umano è prioritario rispetto alle altre tipologie di utilizzazione.
2. Il comune si impegna:
 - a) ad assicurare costantemente la continuità del servizio in modo da soddisfare sempre i consumi domestici vitali, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti, delle relative condizioni tecniche, e delle risorse disponibili;
 - b) ad attuare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e dei connessi adempimenti tecnici, ogni cautela o provvedimento, affinché le caratteristiche dell'acqua erogata rispettino i limiti chimici, batteriologici fissati dalla legislazione vigente in materia, salvo casi di forma maggiore;
 - c) ad attuare le iniziative e tutti gli accorgimenti per diffondere presso gli utenti le informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile ed al servizio acquedotto.

Art. 3

Distribuzione dell'acqua e pressione in rete

1. L'Amministrazione Comunale somministra acqua nel proprio territorio nei limiti della disponibilità e, compatibilmente con la possibilità di derivazione delle reti di distribuzione comunali in esercizio, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni previste in seno al presente Regolamento.
2. Per le zone non servite da reti comunali e per le quali l'Amministrazione Comunale non stia comunque procedendo alla relativa urbanizzazione, si potrà concedere la somministrazione idrica sempre per esclusivo uso potabile, a condizione che il richiedente dovrà farsi carico della realizzazione della condotta principale dal pubblico acquedotto fino al luogo di utilizzazione dell'acqua potabile, tenendo sollevato il Comune da ogni spesa, responsabilità ed oneri verso terzi, previe

specifiche prescrizioni e verifiche del Settore Tecnico del Comune, dando in ogni caso la priorità agli immobili ad uso residenziale e agli immobili dove si svolgono attività produttive. Eventuali spese successive per manutenzioni, modifiche, ecc. saranno a carico del richiedente, il quale, nell'esecuzione dei lavori si atterrà alle direttive impartite dall'U.T.C., inoltre, sono a carico dello stesso le eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze della provincia, del demanio e/o privati.

Copia di tali autorizzazioni dovrà essere allegata alla domanda di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. In tutti i casi nei quali, per temporanea deficienza di pressione in rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, gli utenti potranno provvedere al sollevamento dell'acqua finì al raggiungimento della pressione necessaria per una regolare alimentazione dei fabbricati.
4. L'acqua viene somministrata con le norme del presente Regolamento, che fanno parte integrante di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non integralmente trascritte.
5. In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.
6. Il Comune è tenuto a concedere gli allacciamenti, per uso domestico, su istanza del richiedente e sempre che gli edifici si trovano a tale altezza da poter ricevere l'acqua in pressione, agli immobili che insistano su strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione pubblica, nei limiti del quantitativo d'acqua riconosciuto disponibile.

Art. 4

Obblighi generali dell'utenza

1. Ogni utente allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile s'impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali successive modifiche apportate dal Comune nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.
2. Tutti gli utenti che dispongono, all'interno della loro proprietà, di fonti di acqua diversa da quella dell'Acquedotto, e che hanno interconnesso le canalizzazioni interne devono tempestivamente provvedere alla disconnessione collocando tra la rete dell'Acquedotto e l'impianto interno un serbatoio di accumulo dell'acqua oppure un disconnettere per scongiurare il rischio di contaminare l'acqua della rete idrica comunale.
3. Gli utenti che intendono utilizzare dette risorse per usi potabili sono tenuti a gestirle secondo le prescrizioni relative alle acque potabili di cui alle leggi vigenti.

Art. 5

Uso misurazione dell'acqua

1. L'acqua viene somministrata con il sistema di misura a contatore e con le modalità specificate dal presente Regolamento.
2. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati dal contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.
3. Resta, altresì, vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per uso potabile, quale, ad esempio, condizionamento d'aria, innaffiamento, etc.

Art. 6

Richiesta di somministrazione e documentazione da allegare

1. Per ottenere la somministrazione dell'acqua l'interessato deve presentare al Comune l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato.
2. La somministrazione dell'acqua viene di norma effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'usufruttuario, dell'enfiteuta o del locatario o comodatario.
3. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dati catastali dell'immobile;
 - b) fotocopia del documento comprovante la conformità edilizia dell'immobile nel caso in cui non sia già stato presentato dal precedente utente consistente in permesso di costruire, concessione in sanatoria, nulla osta all'esecuzione dei lavori edilizi (nel caso di immobili costruiti prima del 1976), ovvero autocertificazione nei modi di legge;
 - c) fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - d) fotocopia di un documento di identità;
 - e) copia del titolo di proprietà, di enfiteusi, di usufrutto, di comodato o del contratto di locazione registrato che potrà essere presentato entro e non oltre tre mesi dalla stipula del contratto di utenza. L'inosservanza a tale adempimento comporterà la revoca dell'utenza. In caso di cessione dell'immobile in comodato d'uso, e solo fra parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado (nonno-nipote e fratello-sorella), in alternativa al contratto di locazione registrato è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 21 c.2 del DPR 445/2000) con cui l'intestatario dell'immobile dichiara di averlo ceduto in comodato.
4. Per le persone giuridiche, inoltre, deve essere allegata copia del certificato di Vigenza rilasciato dal Registro Imprese in cui risulti che il richiedente sia legale rappresentante dell'Ente in questione.
5. In ipotesi di richiesta presentata dal locatore, occorrerà produrre specifico atto di assenso del proprietario dell'immobile.

Art. 7

Contratto di somministrazione -Versamenti

1. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, del quale il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo all'utente di comunicare al Comune ogni modificazione, intervenuta successivamente alla sottoscrizione che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
3. Il Comune, nel caso di voltura o ripristino di utenza precedentemente attiva, ovvero accertata la possibilità della somministrazione per le nuove utenze, invita immediatamente il richiedente a sottoscrivere il formale contratto d'utenza, previo consegna:
 - a) attestazione di versamento sull'apposito c.c.p. comunale relativo a diritto fisso amministrativo di allaccio pari ad € 34,09.
 - b) n. 2 marche da bollo da € 16,00.
4. Il contratto di somministrazione dell'acqua potabile sarà stipulato tra il richiedente e il Responsabile del Settore Finanziario contabile del Comune di Ferla, in unico originale bollato che rimane depositato presso detto Settore. A richiesta dell'utente può essere redatto in doppio originale. Può essere rilasciata all'utente copia autentica nelle forme di legge. Tutte le spese del contratto sono a carico dell'utente.
5. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 8

Durata e scadenza dei contratti

1. I contratti di somministrazione decorrono dalla data di attivazione dell'utenza, essi hanno durata di un anno e si intendono tacitamente prorogati di anno in anno.
2. La disdetta del contratto, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite compilazione di appositi moduli da consegnarsi all'ufficio addetto, dovrà essere fatta almeno un mese prima della decorrenza della stessa.
3. All'atto della conclusione del rapporto contrattuale dovranno essere versate tutte le somme dipendenti dal contratto stesso.
4. Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe potranno subire variazioni e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi di fornitura.

Art. 9

Cambiamento di utente

1. Qualora, durante il corso della somministrazione, il proprietario vende l'immobile, o lo ceda in comodato, o si verifichi un mutamento nel rapporto di locazione con riferimento alla figura del locatario, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al comune mediante raccomandata o tramite compilazione di appositi moduli da consegnarsi all'ufficio addetto, con cui chiede la risoluzione del contratto entro e non oltre 30 giorni dall'evento.
2. Qualora il Comune venga invece comunque a conoscenza della vendita dell'immobile o di mutamento nel rapporto di locazione, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della sua utenza con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della somministrazione.
3. Il proprietario che ometta di dare comunicazione nei termini di cui al comma 1, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile, e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa.
4. Nel caso in cui non è possibile da parte del Comune, a causa del posizionamento interno del contatore, chiudere l'utenza, questa si terrà risolta solo nel momento in cui sarà dato l'accesso per effettuare la sigillatura e la relativa lettura del contatore.

Art. 10

Mutamento tipologia di utenza

1. L'utente può richiedere in qualsiasi momento il cambiamento del tipo di utenza. Tale cambiamento avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Contestualmente alla domanda dovrà fornire tutta la documentazione prevista all'art. 6, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione.

Art. 11

Morte dell'utente

1. In caso di morte dell'utente, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.
2. Gli eredi sono inoltre tenuti, entro i 60 giorni dal decesso, a volturare il contratto ad uno degli stessi allegando la documentazione di cui all'art. 6, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione.
3. Nel caso gli eredi non adempiano all'obbligo di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto d'ufficio.

Art. 12

Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 30 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

2. Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

Art. 13

Opere di presa

1. Sotto la denominazione di "Opere di presa" si intendono le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura.
2. L'opera viene eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale.
3. Le opere così realizzate resteranno di proprietà del Comune per la sola parte posta su strada ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico.
4. In ogni caso le parti delle opere di presa poste su aree private e destinate ad uso privato resteranno di proprietà dell'intestatario dell'utenza.
5. La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta:
 - Per le nuove costruzioni con unica presa;
 - Per le vecchie costruzioni anche con più prese da autorizzarsi a giudizio insindacabile del Comune.
6. Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, se eseguite a richiesta dell'utente, saranno eseguite a spese dell'intestatario con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
7. E' fatta tassativa proibizione all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni dell'impianto a monte del contatore, anche se di sua proprietà.
8. Contravvenendo alla disposizione di cui al precedente comma, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale di € 77,46 e risponderà delle conseguenze che dal suo operato potessero derivare.

Art.14

Posa in opera dei contatori

1. Spetta al Comune stabilire il luogo dove dovrà essere installato il contatore.
2. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune potrà liberamente accedere per procedere alla lettura ed all'ispezione.
3. I contatori e le loro congiunzioni con il tubo saranno sigillate con un timbro del Comune.
4. L'utente sarà responsabile di qualunque rottura dei sigilli che non sia fatta dal fontaniere o dagli agenti municipali.
5. Nel caso venissero accertati frodi, manomissioni, rottura dei sigilli ecc. il Comune avrà diritto alla rifusione dei danni, salva ed impregiudicata restando l'azione penale conseguente all'illecito comportamento dell'utente. In tutti i casi, il titolare della concessione, sarà passibile di una penale da **€. 10,33 a €. 258,22.**
6. L'apparecchio di misurazione, dovrà, di norma, essere collocato all'esterno dell'immobile.
7. Il luogo dove sarà collocato dovrà essere tenuto perfettamente pulito sgombro per essere accessibile in qualsiasi momento al personale Comunale.

8. La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico dell'utente.
9. Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti, dal Comune, di sigillo metallico, onde poter accertare eventuali manomissioni.
10. Il Comune ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto del contatore, qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.
11. Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Comune e sotto la vigilanza del suo personale.
12. In via generale e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, gli apparecchi o strumenti di misurazione del consumo di acqua potabile devono essere inderogabilmente installati sul suolo privato immediatamente adiacente alla proprietà comunale ovvero a ridosso della corrispondente rete comunale di adduzione.

Art. 15

Impianto interno

1. Tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura, saranno eseguite a cura e spese dell'utente.
2. Gli impianti interni dovranno peraltro essere eseguiti in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza o con quelle contenute in serbatoi o apparecchi utilizzatori, ove l'acqua risulti comunque a contatto con l'ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità d'immissione in rete di acque non igienicamente pure.
3. Di norma le tubazioni principali a valle dell'apparecchio di misura dovranno avere un diametro non inferiore a quello delle tubazioni a monte dell'apparecchio di misura.
4. La distribuzione dell'acqua nell'interno degli stabili deve aver luogo attraverso tubi di materiale approvato dall'Autorità Sanitaria adatti alla pressione di esercizio di almeno 10 atmosfere; anche i rubinetti, le valvole e gli apparecchi di utilizzazione devono essere adeguati alla suddetta pressione.
5. E' vietata l'installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possano danneggiare la distribuzione ad altri utenti.
6. E' vietato, inoltre, usufruire delle tubazioni dell'impianto, quali prese di terra per apparecchi elettrodomestici, od altro, in quanto tale uso non è conforme alle attuali leggi sulla sicurezza degli impianti.
7. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere quanto necessario all'installazione dell'impianto interno nell'interesse del servizio.
8. La somministrazione dell'acqua non potrà essere attivata se prima il personale del Comune non avrà accertato la perfetta rispondenza dell'impianto interno a quanto sopra, senza che il Comune assuma con ciò alcuna responsabilità.
9. Qualora il personale del Comune constati che gli impianti interni non rispondano alle norme di cui sopra, ne daranno avviso agli utenti, perché provvedano a regolarizzarli. Se gli inconvenienti riscontrati persistessero oltre il termine di 15 giorni da quello del recapito dell'avviso, il Comune non concederà la somministrazione dell'acqua e la sospenderà, se già iniziata, fino a quando gli inconvenienti stessi non saranno eliminati.

10. Ogni modifica che l'utente vorrà apportare all'impianto interno dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Art. 16

Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni – Penali

1. Il Comune si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare dal proprio personale gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.
2. Gli utenti pertanto dovranno permettere ai tecnici il libero accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.
3. In caso di impedimento od opposizioni ingiustificate a tali verifiche il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone notizia all'utente, fino a che le ispezioni non siano state eseguite, e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
4. Nel caso che dal personale del Comune venga constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore, sarà dovuta dall'utente una penale di **€ 516,45**.
5. Nel caso che dal personale del Comune sia constatata la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, sarà dovuta dall'utente una penale di **€ 516,45**.
6. Nel caso che dal personale del Comune sia accertata la utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto, sarà dovuta dall'utente una penale di **€ 516,45**.

Art. 17

Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino

1. Nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 16, si procederà immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.
2. La fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso ed il pagamento delle penali applicate.
3. Le penali di cui ai commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 16, sono dovute anche se il fatto è commesso da terzi. Il Comune, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di risolvere il contratto.
4. In tutti i casi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 16 è fatta salva la facoltà del Comune di esperire eventuale azione penale.

Art. 18

Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione

1. Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma si impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso.
2. L'utente non potrà pretendere, per l'interruzione del flusso, anche non prevista e non preannunciata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.
3. Perdurando la sospensione dell'acqua per un periodo superiore a giorni quindici consecutivi, l'utente avrà diritto, dietro richiesta, ad uno scomputo proporzionale sui corrispettivi fissi.
4. La riduzione non sarà accordata però se la sospensione risulti dovuta a fatto dipendente dall'utente o dai suoi inquilini o dipendenti.
5. All'infuori di detto scomputo il Comune non sarà tenuto ad altro indennizzo di sorta.

Art. 19

Scadenze e numero rate

1. I termini di scadenza dei versamenti saranno fissati con apposita delibera della Giunta Municipale o del Funzionario Responsabile. Il consumo annuo minimo dovrà essere pagato in ogni caso, anche se l'immobile risulta chiuso, disabitato o abbandonato. Il pagamento della fornitura dovrà avvenire mediante versamento nell'apposito c.c.p intestato al Comune.
2. E' fatto obbligo agli utenti conservare le quietanze e/o i certificati di accreditamento, per esibirli ad ogni richiesta del comune e/o degli uffici preposti.
3. Le fatture dei consumi dovranno essere pagate entro il termine assegnato, dalla data di emissione della fattura, in ogni caso, trascorso il termine di scadenza, l'utente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora stabiliti dalle vigenti normative di legge. Per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni dalla scadenza, gli interessi di mora sono ridotti ad un terzo.
4. In difetto di pagamento entro il trentesimo giorno, il Comune avrà diritto di sospendere l'erogazione agli utenti morosi, previa notifica del relativo avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito e dei relativi interessi.
5. I pagamenti, ove non comprendano tutto quanto dovuto, saranno accettati in conto della maggior somma dovuta fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della somministrazione dell'acqua.
6. La riattivazione della somministrazione dell'acqua interrotta per morosità dovrà avvenire entro trenta giorni dalla sospensione, in ogni caso sarà subordinata al versamento di quanto spettante al Comune nonché degli interessi di mora e della quota fissa di € 51,65 per rimborso spese di accesso del fontaniere.
7. In mancanza di riattivazione il Comune potrà procedere alla definitiva interruzione e il contratto sarà risolto di diritto, per inadempimento del cliente, con conseguente cessazione del servizio e rimozione del contatore con diritto del Comune al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, interessi, spese, nonché il risarcimento dell'eventuale danno.
8. Per consumi superiori ad euro 103,29 è prevista la rateizzazione in numero di tre rate.
9. La rateizzazione non potrà in nessun caso superare i dodici mesi, l'importo di ciascuna rata mensile non potrà essere inferiore ad euro 34,43. Per importi oltre

euro 600,00 potrà essere richiesta dal contribuente una ulteriore rateizzazione, per motivate e documentate esigenze, che dovrà comunque essere contenuta nei dodici mesi.

10. Per gli usi diversi l'importo delle rateizzazioni di cui al comma precedente è raddoppiato fermo restando il limite temporale di dodici mesi.

Art. 20

Quantitativi concessi agli utenti

1. I quantitativi fissati in mc. 120 annui anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; per le famiglie numerose il cui nucleo familiare sia superiore a quattro unità i quantitativi di acqua eccedenti gli 120 mc., dietro formale richiesta, possono essere fatturati a tariffa base fino al quantitativo di 200 mc.
2. Il Comune può concedere l'acqua anche per usi non domestici e per uso industriale, commerciale o artigianale. I quantitativi minimi contrattuali, anche se non consumati sono fatturati all'utenza a tariffa base e sono fissati nelle seguenti misure:

- mc. 80 annui - per depositi, garage e similari
- mc. 100 annui - per negozi, frantoi, lavaggi, bar, uffici privati e similari, pubblici esercizi in genere.

Elevazione dei minimi contrattuali avverranno a richiesta dell'utente. Per i consumi che superano i limiti di cui sopra saranno applicate le tariffe relative ai consumi in eccedenza.

Art. 21

Contatori generali e divisionali

1. La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti, i richiedenti però, saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità abitativa e per ciascun tipo di utilizzo.
2. Saranno pertanto applicati tanti contatori quanti sono gli appartamenti da servire, in tal caso a cura e spese degli utenti dovrà essere approntato idoneo locale e/o armadietto capace di contenere tutti i rubinetti di arresti ed i contatori.
3. Nel caso in cui le diverse diramazioni per i singoli appartamenti siano alimentati da una sola colonna principale, ciascuna diramazione dovrà essere munita di rubinetto di arresto in modo che all'eventuale chiusura o isolamento di una qualunque diramazione secondaria, si possa provvedere dall'esterno degli appartamenti stessi o da locali accessibili agli agenti del Comune.

Art. 22

Lettura dei contatori

1. La quantità di acqua somministrata sarà verificata mediante lettura da effettuarsi a cura del Comune o dei suoi incaricati o dall'Ente Gestore, in genere nel secondo semestre di ogni anno, previo apposito avviso al pubblico.
2. In caso di impossibilità di accesso al contatore, l'addetto lascia sul posto un avviso con il quale si richiede al Cliente, entro la data riportata sull'avviso stesso, di comunicare direttamente la lettura o di telefonare all'Ufficio Acquedotto per concordare un appuntamento sul posto.
3. Qualora entro il suddetto termine il Cliente non comunichi alcuna lettura, il Comune fattura al Cliente un consumo stimato uguale a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente.
4. Il conteggio consuntivo e l'eventuale conguaglio sono fatti in occasione della lettura successiva.
5. Se anche in occasione della lettura successiva l'addetto non può accedere al contatore, il Cliente ha l'obbligo di permettere la lettura del contatore entro 30 giorni dalla data della richiesta formale che gli sarà notificata dal Comune.
6. Il Cliente deve prendere tutte le precauzioni necessario per proteggere il contatore dal gelo, dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari.

Art. 23

Verifica dei contatori

1. Il cliente è tenuto a comunicare prontamente al Comune l'eventuale blocco o malfunzionamento del contatore.
2. Quando il Cliente ritiene erronee le indicazioni del proprio contatore, può inoltrare richiesta al Comune affinché quest'ultimo disponga gli opportuni accertamenti.
3. Il reclamo risulta infondato qualora la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno.
4. Per tutto il periodo nel quale possa ritenersi bloccato o malfunzionante il contatore e fino alla sostituzione di esso, il consumo dell'acqua è valutato in misura equivalente a quella dei corrispondenti periodi di rilevazione precedenti e, in mancanza, sulla base della media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente, salvo stima tecnica in assenza di congrui riferimenti.
5. Qualsiasi sostituzione o riparazione di contatore che presenti segni di manomissione, o il cui cattivo funzionamento è dovuto a cause diverse dalla normale usura, è effettuata a cura del Comune e le relative spese sono a carico esclusivo dell'utente, fatto salvo il diritto del Comune di intraprendere ogni opportuna azione di risarcimento dei danni subiti.
6. Il Comune ha il diritto di procedere, in qualsiasi momento, a proprie spese, alla verifica dell'esattezza delle indicazioni del contatore del Cliente ed alla sua sostituzione, senza dovere dare di ciò preavviso o richiedere il consenso del Cliente.
7. Qualora le verifiche effettuate dal Comune confermassero l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese delle prove e delle riparazioni necessario saranno a carico del Comune, il quale disporrà la sostituzione del misuratore.

8. Nel caso in cui gli accertamenti comprovassero l'esatta misurazione del contatore, entro i limiti di tolleranza del $\pm 5\%$ (incluso gli estremi dell'intervallo), per portate comprese tra la portata nominale del contatore (Q_n) ed $1/5$ di Q_n , il Comune addebiterà il rimborso delle spese sostenute per la prova, fermo restando l'obbligo del cliente di pagare la bolletta alla scadenza prevista.

Art. 24

Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte

1. Ogni cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni alla proprietà privata e a valle del contatore. Il cliente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autocontrollo periodico del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Comune stesso.
2. In caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato del cliente non dovute a negligenza ma per cause imprevedute e comunque per perdite occulte, il conteggio dell'acqua consumata durante il periodo di perdita sarà commisurato al consumo storico rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente maggiorato del 50%; nel caso in cui non esistano consumi precedenti, tale consumo sarà calcolato sulla base dei consumi medi registrati nello stesso periodo dell'anno per la tipologia contrattuale di appartenenza, incrementati del 50%. In ogni caso ai consumi attribuibili all'avvenuta perdita nell'impianto interno, non saranno applicate le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione.
3. Non si può, in ogni caso, partire da una data precedente all'ultima lettura utile alla fatturazione. La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte del cliente, verificata dal Comune, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una specifica richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale reports fotografico comprovante la tempestiva riparazione.

Art. 25

Rimozione e sostituzione dei contatori

1. In caso di rimozione o sostituzione del contatore verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmate dal personale del Comune e dall'utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore, le risultanze della lettura, il motivo della sostituzione o della rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.
2. Una delle due copie del verbale sarà consegnata all'utente.

Art. 26
Rilevazione dei consumi

1. Il consumo dell'acqua sarà conteggiato in base alla lettura dei contatori effettuata da incaricati del Comune con le modalità di cui all' art. 22.

Art. 27
Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore

2. 1. Gli utenti non possono richiedere al Comune alcun indennizzo per le interruzioni momentanee della somministrazione di acqua derivanti da gelo, siccità, lavori di manutenzione, riparazione, estensione, miglioria della rete di distribuzione idrica o per nuovi allacciamenti, interruzione di corrente elettrica, qualsiasi causa analoga e qualsiasi evento di forza maggiore.
3. Di solito e salvo casi di forza maggiore, il Comune provvede, 24 ore prima di procedere a lavori di riparazione o manutenzione programmabili, ad avvisare al riguardo gli utenti interessati.
4. Per i casi di emergenza, qualora sia possibile, il Comune passerà ad avvisare i Clienti interessati immediatamente prima di procedere all'interruzione del servizio.

Art. 28
Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e norme in caso di incendio

1. In caso di forza maggiore il Comune ha il diritto di vietare qualsiasi uso dell'acqua potabile diverso da quello domestico, nonché di razionarne il consumo in funzione delle possibilità di distribuzione.
2. Il Comune si riserva il diritto di modificare le caratteristiche della rete di distribuzione idrica e/o la pressione di esercizio, anche se ciò comporta modifiche alle condizioni di svolgimento del servizio.
3. Di ciò il Comune è tenuto ad avvisare tempestivamente gli Clienti interessati.
4. In caso di incendio, gli utenti della zona interessata dal sinistro devono astenersi, salvo casi di assoluta necessità o di forza maggiore, dall'uso dell'acqua potabile.
5. In tale evenienza, le condutture della rete di distribuzione dell'acqua potabile possono essere chiuse, senza che gli utenti possano richiedere, al riguardo, indennizzi di qualsivoglia natura.
6. L'azionamento delle prese e degli idranti è di esclusiva competenza del Comune, dei Vigili del Fuoco e degli organismi della Protezione Civile.

Art. 29
Divieti a carico dell'utenza

1. È tassativamente vietato all'utente :
 - a) la rivendita o la sub-fornitura a terzi dell'acqua fornita dal Comune;

- b) destinare l'acqua potabile ad usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione;
- c) Alimentare (anche se di sua proprietà) altri immobili non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
- d) realizzare derivazioni dalla condotta di allacciamento prima del contatore;
- e) modificare la posizione del contatore, alterarne il funzionamento, rompere i piombini o i sigilli;
- f) effettuare manovre diverse dalla chiusura o apertura della valvola d'arresto o di spurgo a sua disposizione dopo il contatore;
- g) cercare in qualsiasi circostanza di aumentare la portata al proprio impianto, aspirando meccanicamente l'acqua dalla rete;
- h) effettuare manovre o interventi sull'allacciamento, ed in particolare sulla derivazione;
- i) utilizzare le condotte degli impianti interni e dell'allacciamento come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici;
- l) derivare acqua potabile dalla rete antincendio senza motivo.

Art. 30

Prelievi abusivi – penalità

1. Il prelievo di acqua potabile in forma abusiva o per usi e con modalità diversi da quelli previsti nel rispettivo contratto è proibito e come tale perseguibile a norma di legge.
2. Il Comune, ferma restando la possibilità di procedere con opportune azioni legali a tutela dei propri diritti, applica al Cliente una penale di **€ 516,47** (revisionabile annualmente con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale), quando il prelievo abusivo o l'infrazione di consumo non comporta manomissione alle installazioni del servizio di distribuzione idrica, ed invece una penale doppia quando viene constatata una manomissione alle suddette installazioni, ivi inclusi l'allacciamento ed il contatore dell'utente.

Art. 31

Obblighi dell'utente

1. L'utente è responsabile di qualsiasi violazione scaturente dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.
2. Tali violazioni, accertate dal Comune, obbligheranno l'utente alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 32

Risoluzione del contratto

1. Il contratto di utenza si intende risolto:
 - a) Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;
 - b) Per disdetta nei termini stabiliti;

- c) Per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre **120 giorni** dalla data di emissione della relativa bolletta;
 - d) Nel caso di accertato uso dell'acqua, diverso da quello stabilito nel contratto;
 - e) Nel caso in cui venisse accertato che l'utilizzatore della fornitura è persona diversa dall'intestatario del contratto, non essendo stato ancora provveduto alla voltura da parte del subentrante;
2. Restano salvi i diritti del Comune per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati o che si matureranno fino alla scadenza del contratto, fatte salve, altresì le azioni penali qualora il fatto costituisca reato.
3. Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile, il Comune potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finché l'utente non abbia portato a sua conoscenza i fatti risolutivi nelle forme prescritte.

Art. 33

Lavori su aree servite dall'acquedotto

1. Chiunque effettui lavori sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico e/o privato in aree servite dall'Acquedotto è tenuto ad assumere tutte le informazioni in merito all'ubicazione delle tubazioni, fatto salvo il principio che le informazioni non possono che avere carattere indicativo.
2. L'esecuzione dei lavori deve essere pertanto condotta con la massima cautela e con tutte le precauzioni atte ad evitare danni a dette tubazioni.

Art. 34

Danni alle condotte

1. Chiunque causi un danno alle condotte dell'Acquedotto, inclusi gli allacciamenti in suolo pubblico e privato, è tenuto ad avvisare immediatamente il servizio Acquedotto e a mettere in atto ogni azione in suo potere per limitare i danni agli impianti ed a terzi, anche mettendo a disposizione le proprie maestranze, mezzi e materiali.
2. Saranno a carico di chi causa il danno tutte le spese che il Comune dovrà sostenere per ripristinare le condotte ed il servizio, oltre a quelle sostenute direttamente in ottemperanza al comma precedente.
3. Inoltre chi causa il danno sarà tenuto a rimborsare al Comune una penale per i danni indiretti (acqua persa e mancata vendita).

Art. 35

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.
2. Il presente regolamento, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in conformità a quanto previsto dall'art. 10 delle preleggi al codice civile.

3. Il presente regolamento sarà pubblicato in via permanente sul sito web istituzionale del Comune di Ferla e copia dello stesso sarà inserita all'interno della Raccolta dei Regolamenti dell'Ente tenuta presso l'Ufficio Segreteria.

Art. 36

Obbligatorietà del Regolamento

1. Il presente Regolamento, obbligatorio per tutti gli utenti del servizio acquedotto, costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura dell'acqua ed è consegnato all'utente all'atto della stipula del contratto.
2. Il presente Regolamento si applica anche alle utenze attivate prima della sua entrata in vigore. I contratti stipulati dagli utenti sino a tale data si intenderanno adeguati alle disposizioni di questo Regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa riguardante i consumi idrici dell'anno in corso. Affinché l'adesione sia consapevole il Comune invierà all'utente, con la prima fatturazione utile, una prima informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui saranno indicati i recapiti ove ottenere, previo rimborso dei costi di riproduzione, copia del testo integrale presente Regolamento.

Art. 37

Abrogazione del vigente Regolamento sulla gestione dell'acquedotto

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento del servizio idrico comunale tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia e sono con esso incompatibili, s'intendono abrogati.
2. E', altresì, abrogato il regolamento comunale di gestione dell'acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 12/07/1999.

Art. 38

Varianti e aggiornamenti del Regolamento

1. Per esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio e/o a seguito di specifiche disposizioni di legge, il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento e le variazioni si intendono comunicate agli utenti mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del relativo atto deliberativo.
2. E' facoltà dell'utente recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica. In mancanza di ciò le variazioni si intendono tacitamente accettate.

Art. 39

Controversie reclami

1. Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà applicazione alle norme di legge vigente in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente ed organismo di conciliazione sono di norma quelli del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'utenza, fatti salvi i diritti di legge.
2. Eventuali segnalazioni e reclami sul servizio offerto sono inoltrati all'Ufficio competente tramite posta ordinaria o per via telematica.

Art. 40
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme statali e regionali vigenti in tema di servizio idrico integrato e di somministrazione.